



CITTÀ DI SANLURI

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI BUONI SPORTIVI (CD. VOUCHER) ALLE FAMIGLIE DA UTILIZZARE PER LA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE.

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 Del 29/06/2012
- Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 Del 29/07/2016

Regolamento graficamente riadattato per la pubblicazione sul sito istituzionale



CITTÀ DI SANLURI

Art. 1 Finalità

Il Comune di Sanluri:

- sostiene e promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive
- riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo e formativo, come importante fattore di solidarietà, d'integrazione sociale e di sviluppo psico-fisico della persona, nonché di crescita culturale e civile della società.

A tali fini il Comune favorisce tutte quelle iniziative atte a promuovere e valorizzare lo sport e a garantirne la diffusione mediante l'erogazione di contributi vincolati alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnati.

Art. 2 Oggetto

Il Comune di Sanluri intende proseguire nelle azioni di sostegno e promozione allo sport prevedendo l'erogazione di Buoni sport (cd. Voucher) alle famiglie da utilizzare a copertura delle spese di frequenza delle attività esercitate dalle Associazioni/Società sportive.

Con il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., vengono predeterminati i criteri e le modalità cui l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione e l'attribuzione dei vantaggi economici in oggetto.

Art. 3 Destinatari e requisiti richiesti

I destinatari dei Buoni sport (cd. *voucher*) sono le famiglie:

- residenti nel Comune di Sanluri (alla data di pubblicazione del Bando pubblico);
- nelle quali siano presenti minori da 0 a 17 anni (fino al compimento del 18° anno di età alla data di pubblicazione del Bando pubblico), compresi i minori adottati o affidati conviventi, regolarmente iscritti ad Associazioni sportive, ASD o Società sportive con sede legale nel Comune di Sanluri;
- nelle quali siano presenti minori da 0 a 17 anni (fino al compimento del 18° anno di età alla data di pubblicazione del Bando pubblico), compresi i minori adottati o affidati conviventi, regolarmente iscritti ad Associazioni sportive, ASD o Società sportive con sede legale fuori del territorio comunale di Sanluri limitatamente a discipline sportive che non vengono esercitate e praticate in Sanluri.
- abbiano un reddito ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore ai limiti stabiliti con atto deliberativo dalla Giunta Comunale;

Art. 4 Definizione e valore del Voucher

Il Buono Sport, cd. voucher, è il documento di legittimazione, in forma cartacea, per il valore nominale riconosciuto al beneficiario che, emesso e autenticato in originale dal Comune di Sanluri, attribuisce al titolare il diritto di spendita fino all'importo di emissione, secondo le modalità previste dal Bando pubblico, presso le Associazioni/Società sportive che hanno manifestato l'interesse all'iniziativa e hanno sottoscritto apposita Convenzione con l'Ente.



CITTÀ DI SANLURI

Il Buono sport è assegnato secondo un valore definito eventualmente in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, così come stabilito dalla Giunta Comunale.

Il voucher sarà destinato alla famiglia del minore e sarà spendibile presso le Associazioni/Società sportive in Sanluri oppure con sede legale fuori del territorio comunale di Sanluri limitatamente a discipline sportive che non vengono esercitate e praticate in Sanluri.

Art. 5 Validità e utilizzo del voucher

Il voucher è utilizzabile esclusivamente presso le Associazioni/Società sportive che hanno manifestato l'interesse a partecipare all'iniziativa e sono stati inclusi dal Comune di Sanluri quali soggetti accreditati per la spendita del Buono Sport.

Art. 6 Criteri di assegnazione del Buono sport

I Buoni sport (cd. Voucher) verranno concessi sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Graduatoria per l'assegnazione dei Buoni sport sarà formata in ordine crescente del valore Indicatore ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) della famiglia per ogni minore ammesso al beneficio.

A parità di Indicatore ISEE, la precedenza in Graduatoria sarà attribuita al beneficiario più giovane di età.

Art. 7 Procedimento

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte l'attribuzione dei vantaggi economici previsti dall'art. 2.

Art. 8 Norma finale e di rinvio

Il presente Regolamento comunale abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.